



Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim))

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici
è modificata come segue:

Art. 4 lett. c

Per i seguenti impieghi è necessaria l'autorizzazione delle autorità sottoindicate:

Impiego	Autorità che rilascia l'autorizzazione
c. l'impiego di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi nel bosco se essi non sono inclusi in un'autorizzazione secondo le lettere a o b	autorità cantonale

II

L'allegato 2.4 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2025.

¹ RS 814.81

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Allegato 2.4
(art. 3)

Biocidi

Numero 4^{ter}

4^{ter} Biocidi destinati al controllo di artropodi e microrganismi

4^{ter}.1 Definizioni

Sono considerati biocidi destinati al controllo di artropodi e microrganismi:

- a. biocidi appartenenti al tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) secondo l'allegato 10 OBioc, purché siano destinati al controllo di artropodi invasivi alloctoni o vettori di malattie;
- b. biocidi appartenenti al tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) secondo l'allegato 10 OBioc, purché siano destinati al controllo di microrganismi patogeni o vettori di malattie;
- c. biocidi appartenenti al tipo di prodotto 3 (biocidi per l'igiene veterinaria) secondo l'allegato 10 OBioc, purché siano destinati al controllo di microrganismi patogeni o vettori di malattie.

4^{ter}.2 Impiego eccezionale nel bosco

¹ L'autorità competente concede un'autorizzazione eccezionale secondo gli articoli 4–6 per l'impiego di biocidi destinati al controllo di artropodi e microrganismi nel bosco se:

- a. gli artropodi e i microrganismi da controllare costituiscono un grave pericolo per la salute delle persone o degli animali da reddito oppure per l'ambiente;
- b. non sono disponibili altre misure meno inquinanti; e
- c. il controllo è effettuato tenendo conto dell'infestazione in corso in Svizzera e destinato a eliminare o contenere tali artropodi e microrganismi.

² Se diversi biocidi sono adatti al controllo degli artropodi e dei microrganismi, va impiegato quello meno inquinante.

³ Le persone che dispongono di un'autorizzazione secondo il capoverso 1 devono documentare i dati di cui al numero 4^{ter}.3 lettere b, d ed e di ogni singolo impiego e notificarli all'autorità competente entro il 31 dicembre.

4^{ter}.3 Comunicazione di dati

L'autorità competente presenta ogni anno all'UFAM un rapporto sull'impiego di biocidi nel bosco avvenuto l'anno precedente secondo il numero 4^{ter}.2. Il rapporto va presentato all'UFAM entro il 28 febbraio e deve contenere i dati seguenti:

- a. scopo del controllo, artropodi e microrganismi a esso soggetti;

- b. nome commerciale e numero dell'omologazione federale dei biocidi impiegati;
- c. principi attivi contenuti nei biocidi impiegati e rispettiva concentrazione;
- d. quantità di biocidi impiegati;
- e. date e luoghi dell'impiego nonché dimensione delle superfici trattate.